

Chi ha paura della direttiva Ue sugli npl

01998

01998

DI GIUSEPPE DE SIMONE*
E ALFONSO PARZIALE*

Nei prossimi mesi il governo dovrà provvedere al recepimento in Italia della direttiva Ue 2021/2016 su gestori ed acquirenti di crediti, parte della strategia della Commissione Ue (Action Plan) per la gestione dei crediti non-performing di origine bancaria. La direttiva npl introduce una tendenziale liberalizzazione dell'acquisto di crediti bancari, accompagnata dalla creazione di un mercato integrato dei servizi di recupero stragiudiziale del credito, imperniato sul rilascio di un'apposita licenza agli operatori del settore da parte delle autorità competenti nazionali. Proprio su quest'ultimo aspetto, il legislatore nazionale sarà chiamato a compiere scelte decisive per il futuro del settore. In Italia, infatti, una quota consistente dei servizi di recupero stragiudiziale dei crediti è affidata ad agenzie specializzate che esercitano l'attività sulla base di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità di polizia, ai sensi dell'articolo 115 Tulp. A questi soggetti potrebbe essere richiesto un adeguamento anche considerevole dei propri assetti interni per rispettare i requisiti. Il timore è quindi un possibile blocco dell'attività di questi soggetti ove venga imposto a tutti di dotarsi della nuova licenza. Il recepimento della direttiva però potrebbe rivelarsi meno problematico, ove la trasposizione nazionale delle norme europee tenga conto dei significativi regimi di eccezione previsti. L'ambito di applicazione minimo è infatti più limitato di quello che può sembrare ad una primissima lettura. Innanzitutto le norme trovano applicazione esclusivamente con riguardo ai crediti non-performing di origine bancaria. Allo stesso modo la diretti-

va esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le operazioni di affidamento in gestione eseguite direttamente dalle banche e l'affidamento in gestione di crediti vantati verso imprese di grandi dimensioni. In tutti questi casi il recepimento della direttiva potrà escludere l'obbligo di ottenere la nuova licenza e l'affidamento in gestione di questi crediti potrà avvenire in continuità con l'attuale regime di autorizzazione previsto dalle norme esistenti. Peculiare è il caso dei crediti affidati in gestione da società veicolo (spv) nel contesto di operazioni di cartolarizzazione in cui le società di recupero crediti sono nominate special servicer ed incaricate della gestione e recupero delle operazioni cartolarizzate: ci si può chiedere al riguardo se l'affidamento in gestione dei crediti da parte dell'spv presupponga l'ottenimento della licenza prevista da parte dello special servicer. Anche in questo caso, però, emergono argomenti che potrebbero portare alla conferma degli attuali assetti, consentendo agli operatori autorizzati di non doversi dotare della nuova licenza. Non cambierà nulla, dunque? Al contrario: tutti coloro i quali vorranno ottenere la nuova licenza (o che probabilmente potranno ottenerla in automatico, come verosimilmente potrebbe accadere per gli intermediari finanziari autorizzati ex art. 106 Tub) avranno accesso ad un mercato europeo integrato di servizi di recupero crediti, caratterizzato da nuove opportunità sia di prestazione di servizi all'estero, sia di affidamento in gestione di crediti da parte di acquirenti non italiani. L'auspicio è che si realizzi un opportuno contemperamento tra le esigenze del settore e l'ambizione della legislazione Ue. (riproduzione riservata)

*studio **Gianni & Origoni**

